



n. DG. DAG. 08/04/2021.0073687.U

1233

29-06-2021

si porri  
 conoscenza del d. d. d. d.  
 e per. s. m. cancellare r. d. e  
 e de. ing. n. d. m. a  
 c. i. d. e.

Me 12. h. 2021



# Ministero della Giustizia

Il Presidente del Tribunale  
 Dott.ssa Marina Moleti

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
 UFFICIO I  
 REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di Messina

**OGGETTO:** acconto agli ausiliari del giudice nei casi in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello stato.  
 Rif. prot. DAG n.3152.E dell'8 gennaio 2021

Con nota prot. n.157 dell'8.1.2021 codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito con cui il Presidente del Tribunale di Messina ha segnalato, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, orientamenti non univoci circa la possibilità di riconoscere acconti agli ausiliari del magistrato, il cui pagamento sia anticipato dall'erario nelle ipotesi in cui la parte istante sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Si rappresenta che alla soluzione favorevole al riconoscimento dell'acconto si contrappone un diverso orientamento - "avallato dalla prassi degli Uffici amministrativi competenti" - in base al quale non sarebbe possibile procedere al pagamento di acconti in favore del CTU mediante anticipazione da parte dell'erario, in quanto solo a seguito di preventiva richiesta di recupero del credito nei confronti della parte soccombente non ammessa al patrocinio sorgerebbe, in caso di inadempimento, un obbligo di pagamento a carico dello Stato.

Codesta Corte di appello, nel trasmettere il quesito, non ha svolto alcuna valutazione in merito alla problematica rappresentata dall'ufficio, così come nessuna indicazione giunge da codesta presidenza in merito alle modalità operative seguite dagli uffici del proprio distretto.

In merito, giova riportare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 8, comma 1, del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), prevede come regola generale che "Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato". L'eccezione a tale principio è dettata dal comma 2 della norma, in base al quale "Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico".

Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio in un processo in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n.115 del 2002, nella formulazione successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019, dispone che gli onorari e le indennità dovuti all'ausiliario del magistrato siano anticipati dall'erario (e non più prenotati a debito, a domanda), sempre che la spesa sia eseguita nell'interesse della parte ammessa (art.131, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002).

Dalla lettura coordinata delle norme in esame emerge con chiarezza che la pronuncia della Corte Costituzionale citata non ha modificato l'impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia secondo il quale l'ammissione al patrocinio consente di addossare all'erario solo le spese del processo "a carico della parte ammessa"; la parte non ammessa, pertanto, non potendosi avvantaggiare del beneficio della controparte, dovrà sopportare direttamente l'onere delle spese poste a suo carico.

Pertanto, nel caso di processi in cui **una sola parte** sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è alcun automatismo tra l'acconto eventualmente disposto dal giudice in favore del CTU e l'anticipazione a carico dell'erario, poiché lo Stato si impegna ad anticipare solo le spese che il giudice pone a carico della parte assistita dal beneficio. Spetterà dunque al giudice l'individuazione, caso per caso, delle parti processuali chiamate a sostenere l'onere dell'esborso dell'acconto in questione.

Va inoltre richiamata l'attenzione sulla regola generale dettata dall'articolo 133 del medesimo Testo Unico sulle spese di giustizia: poiché lo Stato sostiene l'onere del patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche vincitore della controversia, con la condanna al pagamento delle spese di CTU della parte soccombente non ammessa al patrocinio il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

Ciò premesso, deve sottolinearsi che il riconoscimento di un *acconto* sul compenso liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio, al momento del conferimento dell'incarico o anche successivamente, prima comunque della cessazione dell'attività del consulente, non trova uno specifico riferimento normativo e rappresenta una valutazione che rientra nella piena discrezionalità del giudice che conferisce l'incarico peritale, ed è noto che a questo Ufficio non è consentita alcuna interferenza sui contenuti dell'attività giurisdizionale posta in essere e di quella espletanda.

Tuttavia, preme in questa sede rilevare che, nel caso di processi in cui una o più parti siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la possibilità di concedere un acconto all'ausiliario del magistrato non trova consenso unanime, dal momento che l'art.83, comma 2, del d.P.R. 115/2002 prevede che la liquidazione di spese e compensi avvenga al termine di ciascuna fase del processo ("*La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto*"), dal che parrebbe desumersi che il giudice non potrebbe liquidare acconti prima del deposito della relazione peritale.

Al riguardo giova evidenziare che il diritto del professionista al compenso per l'opera intellettuale prestata diviene esigibile, fatto salvo il diverso accordo delle parti, "*dal compimento della prestazione*" (art. 2957, comma 1, c.c.), dunque dal momento in cui è stato portato a termine l'incarico affidato, e che tale principio risulta pienamente recepito dal citato Testo Unico in materia di spese di giustizia anche nelle disposizioni di cui agli artt. 49 e ss. d.P.R. 115/2002 che, nell'individuare le spettanze degli ausiliari del magistrato, riportano un

esplicito riferimento alla "prestazione fornita" e alle "spese sostenute", in tal modo correlando l'insorgenza del diritto al compenso e al rimborso delle spese non già al puro e semplice affidamento dell'incarico bensì al compimento delle indagini peritali (analogo meccanismo è previsto per la liquidazione secondo il sistema delle vacanze di cui al vigente art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319).


Lo stesso art. 131, comma 4, lett. c) del d.P.R. 115/2002 (non attinto da profili di incostituzionalità e dunque non modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019) dispone che l'erario può anticipare solo le "spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" dagli ausiliari del magistrato e non già le spese ancora da sostenere.

Il quadro normativo appena riportato fa sorgere non poche perplessità sulla possibilità di assegnare un acconto – con anticipazione a carico dell'Erario - al consulente per attività che non ha ancora compiuto, analogamente a quanto previsto per l'onorario del difensore della parte ammessa al beneficio, nei cui confronti non sussiste possibilità di accordare acconti per attività difensive non ancora espletate.

Cordialità.

Roma, 2 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mirano



*V. di Comacina - si*  
*Presidente di Tribunale di*  
*Asolo per l'altura di fuora, con di si*  
*Presidente di Sezione al Tribunale di Asolo*  
*di Asolo*  
*Messina*  
*IL PRESIDENTE DELLA CORTE*  
*24.4.2021 (Dott. Michele Galluccio)*

